



UNIVERSITÀ  
DI TRENTO

# REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI



---

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI**

**INDICE**

Art. 1 – Il Consiglio degli Studenti .....	3
Art. 2 – Composizione ed elezione .....	3
Art. 3 – Funzioni e attività .....	3
Art. 4 – Presidente .....	4
Art. 5 – Segretario/a verbalizzante.....	4
Art. 6 – Vicepresidente.....	4
Art. 7 – Deleghe.....	5
Art. 8 – Designazioni e nomine .....	6
Art. 9 – Sedute.....	6
Art. 10 – Delibere .....	7
Art. 11 – Verbalizzazione della seduta.....	7
Art. 12 – Disposizioni generali e transitorie.....	7



## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI**

### **Art. 1 – Il Consiglio degli Studenti**

1. Il Consiglio degli Studenti, di seguito denominato Consiglio o CdS, è un organo centrale dell'Ateneo, previsto dallo Statuto dell'Università di Trento.
2. Il suo scopo è rappresentare tutta la componente studentesca dell'Ateneo.

### **Art. 2 – Composizione ed elezione**

1. Il Consiglio, nominato con decreto rettorale, è composto da:
  - a) i rappresentanti degli/delle studenti nel Senato accademico;
  - b) quindici consiglieri/e eletti/e nel proprio seno, per la durata di due anni accademici, dai/dalle rappresentanti degli/delle studenti nei Consigli delle strutture accademiche;
  - c) due consiglieri/e eletti/e nel proprio seno, per la durata di due anni accademici, dai/dalle rappresentanti degli/delle studenti nel Comitato paritetico per il diritto allo studio e la valorizzazione del merito.
2. Le modalità di elezione del Consiglio sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.
3. I membri e i/le delegati/e restano in carica fino alla nomina dei/delle nuovi/e componenti del Consiglio.
4. La prima seduta del Consiglio degli Studenti è convocata e presieduta dal/dalla rappresentante degli/delle studenti eletto/a in Senato accademico che nella relativa elezione ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali. Le funzioni di Segretario/a sono svolte dal/dalla secondo/a più votato/a dei/delle rappresentanti degli/delle studenti in Senato accademico.
5. Nella prima seduta il Consiglio degli Studenti elegge al suo interno, con voto segreto a maggioranza semplice, il/la proprio/a Presidente, il/la Vicepresidente e il/la Segretario/a verbalizzante.

### **Art. 3 – Funzioni e attività**

1. Il Consiglio:
  - a) esprime pareri sulla relazione annuale del Rettore sullo stato di attuazione del piano strategico di Ateneo;
  - b) elabora un rapporto annuale sullo stato e la qualità dell'attività didattica in Ateneo, acquisite le relazioni annuali delle Commissioni paritetiche;



## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI**

- c) effettua le nomine e le designazioni dei/delle rappresentanti degli/delle studenti negli organi di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento;
  - d) può richiedere agli organi di governo lo svolgimento di indagini conoscitive in tema di didattica, di diritto allo studio e di servizi per gli/le studenti;
  - e) può richiedere agli organi di governo di esprimersi o prendere posizione su un argomento.
2. I membri del Consiglio sono parte dell'elettorato attivo per l'elezione del Rettore.
  3. Le attività del Consiglio sono disciplinate dal presente Regolamento e dal Regolamento generale di Ateneo.

### **Art. 4 – Presidente**

1. Il/La Presidente del CdS:
  - a) rappresenta tutta la componente studentesca all'interno e all'esterno dell'Ateneo;
  - b) è membro di diritto del Consiglio di amministrazione;
  - c) convoca e presiede le sedute del Consiglio;
  - d) coordina e supervisiona i lavori di tutti i membri e dei/delle delegati/e del Consiglio;
  - e) è membro della Commissione elettorale per l'elezione del Rettore.

### **Art. 5 – Segretario/a verbalizzante**

1. Il/La Segretario/a cura la redazione del verbale di ogni seduta e lo sottoscrive insieme al/alla Presidente dopo l'approvazione.
2. Il/La Segretario/a riporta a verbale una sintesi degli interventi, le delibere motivate e i risultati delle votazioni.

### **Art. 6 – Vicepresidente**

1. Il Consiglio elegge altresì il/la Vicepresidente, che si occupa di supportare il/la Presidente nel compito di coordinamento del Consiglio, e lo/la sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Il/La Vicepresidente presiede le sedute del Consiglio in assenza del/della Presidente.



---

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI**

**Art. 7 – Deleghe**

1. All'inizio del mandato i/le componenti del CdS definiscono le deleghe e votano per il conferimento delle stesse. Le deleghe vengono riportate nel Documento organizzativo del Consiglio.
2. È possibile modificare l'assegnazione di deleghe nel corso del mandato, a maggioranza assoluta, apportando le relative modifiche al documento organizzativo del Consiglio.
3. I/Le delegati/e hanno compiti esecutivi ed istruttori sulle materie oggetto della delega. Si interfacciano con i/le Prorettori/trici e i/le delegati/e del Rettore/trice, con il personale amministrativo e con eventuali enti esterni operanti nell'ambito oggetto della delega.
4. I/Le delegati/e sono altresì tenuti/e a riferire periodicamente del loro operato al/alla Presidente e al Consiglio.
5. Le deleghe sono:
  - a) associazioni, vita universitaria e rapporti col territorio
  - b) Centro Linguistico di Ateneo (CLA)
  - c) Collegio Bernardo Clesio
  - d) didattica
  - e) equità e diversità
  - f) internazionalizzazione ed Erasmus
  - g) lavoro e tirocini
  - h) servizi informatici e tecnologie
  - i) sostenibilità ambientale
  - j) spazi
  - k) trasporti
  - l) valorizzazione del merito
  - m) welfare studentesco.
6. L'elenco di cui al comma 5 non deve intendersi come tassativo.
7. Il CdS può conferire le deleghe anche a studenti esterni/e allo stesso. Una stessa persona può avere più deleghe e possono essere destinatarie di una medesima delega più persone contemporaneamente.



## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI**

### **Art. 8 – Designazioni e nomine**

1. Il Consiglio degli Studenti designa i/le rappresentanti della componente studentesca negli organismi di raccordo e consultivi dell'Ateneo, ove previsti.
2. Le principali designazioni e nomine sono:
  - a) un membro del Presidio di Qualità di Ateneo;
  - b) un membro del Consiglio di Biblioteca;
  - c) un membro del Comitato Unico di Garanzia;
  - d) un membro del Comitato didattico del Centro Linguistico di Ateneo;
  - e) due membri del FormID;
  - f) un membro della Commissione Diritti e Proprietà intellettuale;
  - g) un membro di Unicità;
  - h) due membri per la concessione di finanziamenti alle associazioni studentesche;
  - i) due membri della Commissione per l'assegnazione di spazi permanenti alle associazioni;
  - j) sette membri della Consulta Comunale degli Studenti.
3. Il/La Presidente e i/le due componenti del Senato eleggono tra loro il/la rappresentante degli/delle studenti nel Comitato Provinciale di Coordinamento.

### **Art. 9 – Sedute**

1. Le sedute del Consiglio vengono convocate dal/dalla Presidente, che le presiede, tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno tre giorni.
2. Il preavviso può essere ridotto a quarantotto ore in caso di sopravvenuta urgenza.
3. Le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei/delle componenti.
4. L'ordine del giorno è formulato dal/dalla Presidente e viene indicato nella convocazione.
5. L'ordine del giorno è modificabile all'unanimità nel corso della seduta, qualora siano presenti tutti/e i/le consiglieri/e.
6. La partecipazione alle riunioni del Consiglio, quando non avviene di persona nel luogo fisico sede dell'incontro, può avvenire secondo le seguenti modalità:



---

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI**

- a) partecipazione individuale a distanza: uno o più componenti dell'organo collegiale, tranne il Presidente e il Segretario, partecipano alla riunione collegandosi in video/audio-conferenza da luogo fisico diverso da quello di effettivo svolgimento della seduta, indicato quale sede dell'incontro nella convocazione;
  - b) svolgimento da remoto di una seduta: tutti i componenti partecipano alla seduta a distanza, collegandosi da un luogo fisico diverso da quello in cui si trova il Presidente.
7. Il Consiglio può riunirsi inoltre in seduta telematica quando i componenti dell'organo esprimono tramite posta elettronica istituzionale il proprio voto su una o più specifiche proposte di delibera, entro una finestra temporale definita nella convocazione. Il ricorso a questa modalità è ammesso solo nel caso in cui l'organo debba deliberare entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica o da remoto.

### **Art. 10 – Delibere**

1. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto o da regolamenti.
2. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che il Consiglio ne differisca l'esecutività.
3. I pareri e le delibere adottati in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o strutture, vengono trasmessi, a cura del/della Segretario/a, all'organo o struttura competente, con modalità concordate con gli uffici competenti.

### **Art. 11 – Verbalizzazione della seduta**

1. In caso di assenza del/della Segretario/a, il Consiglio nomina all'uopo un verbalizzatore, solo per la seduta in atto.
2. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale; in tal caso ne fornirà il testo scritto al/alla Segretario/a nel corso della seduta.
3. Il verbale è presentato per l'approvazione entro la seconda seduta successiva e, una volta approvato, viene trasmesso a cura del/della Segretario/a alla Direzione Generale.

### **Art. 12 – Disposizioni generali e transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal momento dell'emanazione.



**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI**

2. Le modifiche al presente regolamento devono essere approvate dal Consiglio degli Studenti a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti, anche in seduta telematica, e, successivamente, dal Senato accademico.